



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 20-02-2014

P. IL DIRIGENTE

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: UFFICIO  
DI PRESIDENZA

IN DATA: 20-02-2014

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

Il Progetto di Legge "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali" rappresenta un passo importante nel percorso di semplificazione e di efficienza amministrativa avviato già dalla scorsa legislatura.

Le novità apportate sono molte, alcune delle quali assolutamente innovative per il nostro ordinamento.

Il rilascio della licenza nel momento stesso in cui si presenta la domanda

La licenza verrà rilasciata al momento stesso della presentazione della domanda all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, salva la possibilità del titolare di richiedere che la licenza diventi operativa anche successivamente, entro un limite di 30 giorni.

L'eliminazione dei tempi di attesa per l'avvio dell'operatività delle imprese comporta che la fase dei controlli sull'effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio della licenza sia successiva al rilascio stesso.

Gli uffici interessati avranno a disposizione 180 giorni dalla presentazione della domanda per verificare la sussistenza dei requisiti; i giorni si ridurranno a 30 per settori particolarmente rischiosi per la salute e sicurezza pubblica.

In caso di vizi della domanda o di mancanza dei requisiti necessari la licenza verrà revocata e, in caso di revoca, verranno applicate ulteriori sanzioni nel caso in cui venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti dalla Legge.

Per le contestazioni tra titolare della licenza e Ufficio Industria, Artigianato e Commercio in materie dove la discrezionalità di quest'ultimo potrebbe assumere un ruolo rilevante, come la determinatezza o la coerenza dell'oggetto della licenza, è stata prevista la conferenza dei servizi, un istituto che mediante la apposita convocazione di riunioni collegiali permette



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

di riesaminare la pratica e decidere in merito, valutando i diversi punti di vista.

Resta comunque salva, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità per l'istante di richiedere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio di effettuare un controllo preventivo sui requisiti oggettivi e soggettivi, che dovrà essere eseguito entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.

Entro lo stesso termine l'Ufficio dovrà comunicare all'interessato l'accogliibilità della domanda o la sua irregolarità, che potrà essere sanata entro il termine concesso dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, non superiore a novanta giorni dalla comunicazione dell'irregolarità.

La possibilità, per ogni operatore economico, di essere titolare di più licenze

Ogni operatore economico potrà essere titolare di più licenze purché di differente tipologia e con oggetti tra loro coerenti; sono fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali e le licenze artigianali, il cui titolare potrà detenere massimo due licenze.

Si superano in questo modo molte delle difficoltà che impedivano ad operatori di sviluppare al meglio le potenzialità della propria idea imprenditoriale e delle proprie competenze professionali, spesso non confinabili in un'unica tipologia di licenza (industriale, di servizio, commerciale o artigianale).

L'assegnazione del Codice Operatore Economico

Il Codice Operatore Economico verrà assegnato dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e consentirà alle imprese di dotarsi di tutti i beni necessari all'avvio dell'attività, compresi i beni e i materiali destinati ad essere rivenduti o lavorati.

Si supera così l'attuale difficoltà di alcune nuove imprese che dovevano, ad esempio, aspettare il rilascio della licenza per poter ordinare le prime forniture di beni da esporre in negozio o da destinare ad una prima dotazione di magazzino.





**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Fino al momento del rilascio della licenza, il Codice Operatore Economico non potrà essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni.

La regolamentazione dei soggetti esteri che svolgono attività economiche a San Marino

Le società estere o le persone fisiche non residenti che intenderanno svolgere un'attività economica a San Marino per più 180 giorni dovranno richiedere una autorizzazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e dovranno rispettare le stesse norme di legge rivolte agli operatori sammarinesi.

Gli uffici interessati nel procedimento di rilascio della autorizzazione eseguiranno gli opportuni controlli negli stessi termini previsti per i controlli sull'effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio della licenza.

Attività prevalente e attività effettiva

Già all'atto della istanza per l'ottenimento della licenza il richiedente dovrà indicare quale sarà l'attività prevalente che l'impresa svolgerà e le relative attività sussidiarie.

L'indicazione dell'attività prevalente è rilevante a fini statistici ma anche per i controlli da effettuare: per questo motivo l'operatore dovrà comunicarne le variazioni all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Se l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio verificherà che da almeno due anni l'operatore economico svolge una attività prevalente diversa da quella comunicata richiederà all'operatore di adeguare l'oggetto della licenza all'attività effettivamente svolta.

I codici Ateco

Nel testo di legge sono più volte richiamati, con particolare riferimento alla formulazione e coerenza degli oggetti delle licenze ed alla definizione dell'attività prevalente e a quelle sussidiarie, i codici Ateco.

I codici Ateco consentono di classificare in modo preciso le attività economiche secondo principi internazionalmente riconosciuti. Il loro utilizzo permetterà di meglio monitorare,



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

definire e studiare i comportamenti delle attività economiche, di tarare più efficacemente gli interventi di politica economica e i controlli e consentirà di confrontare il nostro mondo imprenditoriale con quello di altri paesi sulla base di dati omogenei.

La carta dei servizi

Un ruolo fondamentale per l'applicazione della presente Legge sarà svolto dalla Carta dei Servizi, predisposta dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Con la Carta dei Servizi l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio si assumerà precisi impegni nei confronti dell'utenza, indicando esattamente i servizi offerti, le procedure da seguire e i loro responsabili, le tempistiche, i costi e la modulistica da utilizzare.

La Carta dei Servizi indicherà inoltre tutte le normative di riferimento per le imprese che verranno rese disponibili degli utenti anche in lingua inglese.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

San Marino ha scelto di puntare su un sistema paese virtuoso, in grado di attrarre investimenti sani.

Agevolare la nascita e la vita delle imprese, garantite anche da un sistema di controlli efficaci, permetterà di rendere il nostro sistema economico imprenditoriale più aderente alle esigenze di quegli imprenditori che, oggi, vogliamo nel nostro Paese.

Il Relatore di Maggioranza

Massimo Cenci